



COMUNE DI DIMARO
PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO IDRICO COMUNALE

A cura del settore Infrastrutture
(Modifiche approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 dd 30.12.2010)



TITOLO I - GENERALITA'

art. 1 PREMESSE

L'attingimento, il trasporto, il trattamento e la distribuzione dell'acqua destinata al consumo potabile sono effettuati dal Comune che gestisce direttamente o tramite appalto gli acquedotti, ed il Sindaco n'è responsabile o direttamente o per mezzo dell'Assessore da Lui delegato.

La fornitura d'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurata da contatore.

La qualità dell'acqua è garantita ai sensi della normativa vigente.

Le norme tecniche ed amministrative che disciplinano il servizio di fornitura sono contenute nel presente regolamento.

art. 2 USI DELL'ACQUA

L'acqua potabile è fornita, previa misurazione a contatore, per uso civile ovvero:

A	uso domestico	diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze quali: cortili, anditi, orti, animali inservienti direttamente la stessa;
B	uso commerciale	uffici, negozi, supermercati, ristoranti, bar, residence, alberghi, campeggi ecc.
C	uso comunitario	case, ospedali, scuole, case di cura e riposo, enti pubblici, collegi ecc.
D	uso industriale	piccole industrie, allevamenti, ecc. e uso potabile degli addetti;
E	uso speciale	impianti antincendio privati, refrigerazione di edifici, fornitura temporanea, ecc.

L'acqua potabile è fornita anche per uso pubblico attraverso gli impianti di cui all'articolo successivo.

art. 3 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- a) le fontane pubbliche;
- b) le bocche d'irrigazione di strade e giardini pubblici;
- c) le bocche antincendio (es. idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute ad uso pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dal Comune Per gli usi di cui alle lettere a), b), le erogazioni avvengono previa misurazione con contatore mentre l'erogazione di cui alla lettera "c" è distribuita senza contatore apponendo dei sigilli, a cura del Comune, che garantiscano l'utilizzo in caso di effettivo bisogno ed effettuando la risigillatura entro 24 ore dalla rottura degli stessi.

E' fatto divieto di:

- I. prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscono il libero deflusso;
- II. prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- III. prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi.

In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera a) e b).

TITOLO II - NORME TECNICHE

CAPITOLO I - DEFINIZIONE IMPIANTI E COMPETENZE

art. 4

RETE DI DISTRIBUZIONE

- a) **Per "rete principale (collettore comunale)"** s'intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrate, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.
- b) **Per "derivazione di utenza"** s'intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (quest'esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

La derivazione di utenza si suddivide in:

1. impianto esterno

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (quest'esclusa) ed il confine tra il suolo pubblico ed il suolo privato.

2. impianto interno

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate all'interno della proprietà privata.

In casi particolari il Comune, quando lo ritenga utile e necessario, provvederà alla realizzazione di pozzetti sul suolo pubblico con collettori di derivazione per più utenze in modo da ottenere una migliore razionalizzazione degli allacciamenti alla rete idrica comunale.

art. 5

ALLACCIAMENTO E RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI

Rete principale.

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e curate nella manutenzione dal Comune di Dimaro. Questo potrà attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune di Dimaro. **Nel caso in cui nuove costruzioni creino intralcio alla rete principale dell'acquedotto potabile comunale, il privato interessato alla costruzione potrà richiedere al Comune di Dimaro di effettuare lo spostamento della tubazione. Gli spostamenti di condotte dovuti a modifiche di profondità di interrimento o da interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture rimangono interamente a carico dell'utente. Il nuovo tracciato dovrà essere concordato con l'Ufficio tecnico comunale e la posa e reinterro delle condotte stesse deve essere eseguito secondo le prescrizioni che verranno impartite dall'Ufficio tecnico comunale. L'utente deve comunque permettere al Comune in ogni momento di eseguire interventi di riparazione, sostituzione e modifica delle condotte poste in opera sulla sua proprietà.**

L'impianto esterno

Le spese di realizzazione dell'allacciamento o del rifacimento dell'impianto esterno sono interamente a carico dell'Utente. Egli dovrà seguire le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale per quanto riguarda il punto dell'allacciamento ed eventuali modifiche dello stesso, dovrà avvisare l'idraulico comunale quando ha intenzione di effettuare l'allacciamento sul collettore comunale perché solo l'idraulico comunale è titolato ad eseguire materialmente i lavori di allacciamento (saldatura sulla rete principale).

art.6

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

La manutenzione della rete principale e dell'impianto esterno (sul suolo pubblico fino al confine con il privato) è interamente a carico del Comune di Dimaro. La manutenzione dell'impianto interno (quello realizzato sul suolo privato) è interamente a carico e cura dell'utente.

Nel caso in cui l'utente non provveda entro congruo tempo alle riparazioni o alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto interno, potrà il Comune intimare all'utente di provvedere alla manutenzione. In caso di mancata ottemperanza all'ordine provvederà il Comune in proprio, salvo rivalsa di tutte le spese

CAPITOLO II - NORME IN MATERIA DI DERIVAZIONE DI UTENZA

art.7

NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI

Il tracciato su proprietà privata interessato dalla rete di distribuzione deve essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione.

Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione.

Eventuali danni derivati da una ritardata esecuzione della derivazione d'utenza per impossibilità di operare sulle condotte dovute alla negligenza del proprietario, saranno imputati allo stesso.

La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrato e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti.

Gli spostamenti delle derivazioni d'utenza, dovute a modifiche di profondità d'interramento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri.

La condotta in presenza di sormonto o sottopasso d'altri servizi deve prevedere una controtubazione per un minimo di 1,00 metro per parte.

Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idonea controtubazione passamuro.

I rinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 20 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.

La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 10 cm. di scavo con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 1,00 metro su percorrenze lungo i muri di sostegno.

I tratti di tubazione dell'impianto esterno, passanti all'interno del fabbricato nell'ambito del locale di pertinenza del contatore, è opportuno vengano lasciati a vista, staffati a parete o a soffitto o in apposita canaletta ispezionabile con grigliato rimovibile.

Gli allacciamenti definiti "provvisori", in fase di realizzazione di cantiere, devono essere adeguati per dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

art. 8

DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO

Di norma non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna porzione della derivazione di utenza, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura dell'acqua; se necessario, in casi del genere il Comune potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, addebitando le relative spese.

Il Comune, qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza è stata modificata o i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati o vi fossero delle derivazioni (spine) non soggette a misurazione, potrà richiedere ai responsabili, oltre al pagamento della sanzione amministrativa, il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

art. 9

IMPIANTO INTERNO

L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni, concordate con il Comune, (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro

manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere alle normative vigenti in materia.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno è disciplinata dagli art. 5-6 del presente regolamento.

Il Comune si riserva di non effettuare o di sospendere la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon funzionamento dell'impianto.

Per lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili contaminazioni della stessa nella principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, idonei disconnettori.

art. 10

ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI

Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a) le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente.
- b) Nell'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.
- c) Nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertare necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaine a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.
- d) Nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.
- e) E' vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
- f) E' ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte.
- g) Tutte le bocche dovranno erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
- h) L'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Il Comune si riserva di scollegare questi impianti,

qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.

- i) E' vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.
- j) Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Comune il quale può prescrivere eventuali modifiche.
- k) Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
- l) Il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza, il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.
- m) Gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.
- n) Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e il Comune non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore.
- o) Il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

art. 11

PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali del Comune.

Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.

Il Comune, in fase di realizzazione degli impianti di acquedotto al servizio del consumo umano, provvederà a progettarli per assicurare una pressione minima e una pressione massima mediante installazione di idonee valvole di riduzione della pressione in rete.

In particolari casi, ove la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile dall'impianto di utenza, dovrà essere limitata a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione.

L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza.

L'eventuale alloggiamento di riduttori di pressione a monte dei contatori di utenza dovrà essere concordato con il Comune.

La manutenzione degli eventuali riduttori di pressione sia a valle che a monte dei contatori è a completo carico dell'utente.

CAPITOLO III: APPARECCHI DI MISURA

art. 12

MISURAZIONE DELL'ACQUA

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore che verrà, di norma, installato per ogni utenza. L'utente è tenuto al pagamento di una quota fissa annua, determinata dalla Giunta Provinciale, per la lettura o la manutenzione del contatore.

La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dal Comune.

L'Ente può richiedere all'utente l'auto lettura dei consumi., deve essere garantita comunque una lettura annuale.

L'utente è obbligato a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento.

art. 13

PROPRIETA' DEI CONTATORI

I contatori sono di proprietà del Comune, il quale ne stabilisce il tipo e il diametro in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto ad indicare all'atto della domanda.

E' facoltà del Comune cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di diametro, dovuto a variazione di consumo dell'utente, il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative.

Il costo di acquisto dei contatori viene recuperato mediante l'ammortamento.

art. 14

POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI

Il contatore, con le relative apparecchiature idrauliche, verrà installato a cura del Comune al quale compete la definizione del punto di consegna e la localizzazione delle predette apparecchiature.

E' fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui il Comune lo ha collocato, in caso di abusivo spostamento, oltretutto richiedere la spesa della messa in ripristino, il Comune avrà il diritto di applicare una sanzione amministrativa.

Per ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell'utente, il Comune avrà il diritto di addebitare la relativa spesa.

Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune. La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione da parte sua destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore sarà punita con una sanzione amministrativa oltre alle spese di ripristino e verifica della contatore.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili e puliti i pozzetti e le nicchie dove è posizionato il contatore, assumendosi le relative operazioni di manutenzione.

art. 15**VERBALI DI POSA, RIAPERTURA O MANUTENZIONE DEI CONTATORI**

All'atto della messa in opera, della riapertura o della sostituzione dell'apparecchio misuratore verrà redatto un verbale, sottoscritto dall'Utente, su modulo predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal contatore ed eventuali note per l'idraulico e l'utente

art. 16**FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI**

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'Utente dovrà segnalare prontamente il fatto al Comune che, prelieve opportune verifiche, effettuerà la riparazione e la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base alla media del consumo giornaliero verificatosi nell'anno precedente, oppure in base a quella del periodo di fatturazione precedente, se l'Utente usa l'acqua da meno di un anno.

Se l'utente non provvede alla segnalazione, e l'irregolarità viene perciò constatata dall'incaricato del Comune in occasione di una verifica, il Comune potrà addebitare all'utente un consumo corrispondente a quello medio verificatosi nei 12 mesi precedenti, salvo una maggiorazione del 30% quando risulti che il mancato funzionamento del misuratore è dovuto a un guasto imputabile all'utente

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

art.17**VERIFICA DEI CONTATORI**

Il Comune può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

Quando un Utente ritenga errate le indicazioni del contatore, il Comune, dietro richiesta scritta, dispone le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'Utente le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui avviene l'accertamento.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23 agosto 1972, n. 854 relativo ai contatori per acqua fredda, il Comune addebita le spese di verifica all'utente.

art. 18**POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE****Pozzetto contatore.**

L'ubicazione del contatore, per i nuovi allacciamenti, può avvenire in idoneo pozzetto ubicato nella proprietà dell'utente a confine della stessa.

I pozzetti, di norma, dovranno essere muniti di botola leggera in lamiera o altro materiale idoneo, avere il fondo a dispersione o essere muniti d'idoneo scarico.

La botola deve essere di dimensioni tali da consentire il facile accesso del personale incaricato ed essere dotata di fermo di sicurezza in apertura. La stessa dovrà inoltre essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere.

I pozzetti dovranno essere predisposti con scala di accesso secondo le norme antinfortunistiche vigenti.

Le dimensioni minime dei pozzetti per il posizionamento, di un unico contatore, fino ad un diametro di 1 1/2, devono essere di 1,00 x 0,80 x (h.) 1,20. Per diametri superiori o per l'installazione di più contatori.

Le dimensioni del pozzetto sono fissate dal Comune sulla base di valutazioni tecniche insindacabili.

I terreni in cui insistono pozzetti contenenti contatori di utenza devono essere della proprietà a servizio del fabbricato servito.

Quando i pozzetti insistono su proprietà diverse da quelle dell'utente o del proprietario del fabbricato servito, l'utente deve presentare al Comune i permessi necessari sia alla posa del contatore, sia all'accesso al fondo, sia le autorizzazioni necessarie allo scavo per eventuali manutenzioni.

I pozzetti alloggianti i contatori sono di proprietà dell'utente che pertanto ne cura la manutenzione e la pulizia.

Modifiche al pozzetto dovute a manutenzione dell'impianto o all'installazione di nuove apparecchiature che comportano spazi diversi, anche se decise dal Comune, sono a carico dell'utente.

La difesa del contatore dal gelo a mezzo di materiali coibenti è di competenza dell'utente il quale risponde di eventuali danni.

Locale contatore.

In questi casi è necessaria l'individuazione di un locale idoneo che deve avere un'altezza minima di 2,20 metri, deve permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori stessi; lo spazio libero utile di fronte ai contatori deve essere minimo di 90 cm.

In locale dovrà inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica nonché isolato dal freddo. Deve inoltre essere di norma accessibile dall'esterno al personale del Comune. Nel locale deve essere posizionata una piletta di scarico in collegamento con l'impianto di smaltimento delle acque bianche dell'edificio in grado di smaltire l'intera portata della condotta di allacciamento nell'eventualità di una rottura.

Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione o l'uso del locale, nel quale è posizionato il contatore, deve dare immediata comunicazione al Comune che provvederà, a spese dell'utente, gli eventuali spostamenti, qualora il contatore, a seguito delle modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o comunque non adatto.

L'Utente è il consegnatario degli apparecchi di misura, installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

Nel caso in cui l'utente non possa garantire il libero accesso agli incaricati comunali per le verifiche al contatore dovrà provvedere, a proprie spese, al posizionamento dello stesso in un pozzetto contatore dalle caratteristiche sopra descritte.

Art. 19**INSTALLAZIONE CONTATORI SU CANTIERI**

Ogni cantiere deve essere provvisto del contatore dell'acqua. Al momento del rilascio della concessione edilizia verrà compilata la richiesta per l'allacciamento provvisorio e la scheda di posa del contatore.

Il tecnico e l'idraulico comunali daranno indicazioni su come e dove deve essere fatto l'allacciamento. L'idraulico posiziona provvisoriamente nel cantiere il nuovo contatore, terminati i lavori, salvo esigenze particolari, lo stesso contatore verrà posizionato e sigillato nel locale idoneo sempre dall'idraulico comunale. La scheda di posa del contatore potrà essere intestata al committente dei lavori oppure alla ditta esecutrice degli stessi.

art. 20**CONTATORI DIVISIONALI**

Nel caso di edifici con più utenze il Comune di Dimaro, su richiesta degli interessati può, a sua discrezione e previa una indagine tecnica del suo incaricato, installare dei contatori divisionali per ogni utenza, da alloggiarsi nell'apposito locale contatori. Nel caso ci siano delle pertinenze comuni (es. spina nel garage o nell'orto in comune tra i condomini), oltre ai contatori divisionali si deve installare anche il contatore generale sul tubo principale.

TITOLO III: NORME PER LE FORNITURE**art. 21****MODALITA' PER LA FORNITURA**

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e/o conduttori di stabili o immobili dal Comune di Dimaro.

Per ottenere la fornitura d'acqua in uno stabile od immobile, il proprietario deve presentare richiesta su modulo apposito al Comune affinché si possa provvedere alla costruzione delle opere necessarie per effettuare l'allacciamento. A tale scopo il Comune invierà sul posto il tecnico comunale e l'idraulico comunale per verificare la fattibilità delle opere e definire le modalità di esecuzione delle stesse ed il luogo dove installare il contatore redigendo l'apposito verbale di posa predisposto dal Comune.

art. 22**DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA**

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell'utente, secondo le modalità di cui all'art. 29.

art. 23
TARIFFE

La politica tariffaria del Comune deve avere come obiettivo la copertura del costo del servizio.

Le tariffe, determinate dall'Organo comunale competente nelle forme di legge, costituiscono il corrispettivo per il servizio di captazione, adduzione, distribuzione e potabilizzazione dell'acqua. Le stesse sono determinate tenendo conto del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza dell'eventuale remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia.

art. 24
VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO

Nel caso di modificazione del sistema tariffario o delle norme del presente regolamento da parte degli organi competenti sarà inteso che il Comune ne avrà data comunicazione all'utente con la pubblicazione della delibera.

art. 25
SUBENTRO

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve darne immediata comunicazione al Comune e richiedere la lettura iniziale e del contatore per la stipulazione del relativo contratto di somministrazione

art. 26
MINIMO GARANTITO

Al fine di ripartire equamente i costi fissi di gestione tra i diversi utenti, è fissato un quantitativo minimo pari a 100 mc che sarà fatturato all'utenza anche se non effettivamente consumato.

Nel caso di derivazioni condominiali il minimo garantito è moltiplicato per il numero delle unità abitative fornite.

art. 27
FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

La bolletta deve contenere i consumi effettivamente letti.

Se il pagamento avvenisse oltre i termini di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso ufficiale di sconto del momento, incrementato di 3,5 punti percentuali. La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua

(diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento, di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere eventuali spese per il ripristino della regolarità della fornitura.

art. 28

REGOLARITA' DELLE FORNITURE

Il Comune di Dimaro non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità d'esercizio e manutenzione degli impianti. In quest'ultimo caso il Comune, qualora possibile, provvederà a dare congruo preavviso all'utenza in ordine al giorno, all'ora e alla presumibile durata dell'interruzione.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva. Per sopperire a situazioni d'emergenza, il Comune ha comunque la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua.

art. 29

DISDETTA

L'Utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune, inviando lettera raccomandata, e presentandosi agli uffici dello stesso, al fine di ottenere la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore, le quali dovranno avvenire entro 30 giorni dalla richiesta. L'utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura. Se l'utente non provvederà a disdire il contratto di somministrazione resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a criterio del Comune.

art. 30

CONSUMI ABUSIVI

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura. L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data d'inizio della fornitura, se questa risale a data antecedente, fatto salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune.

E' vietato all'Utente cedere a terzi l'acqua fornita dal Comune, salvo autorizzazione scritta di quest'ultimo.

art. 31

DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà del Comune rifiutare o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verifichino condizioni eccezionali d'erogazione del servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune valutare.

art. 32

FORNITURE PARTICOLARI

Il Comune può fornire l'acqua a pagamento ad imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc. Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata al Comune dal responsabile dell'impresa, o associazione o comitato per il perfezionamento del contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese d'allacciamento e stacco.

art. 33

BOCCE ANTINCENDIO PRIVATE

Per l'alimentazione di bocce antincendio viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.

L'utente al momento della richiesta d'allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare al Comune copia del progetto vistato dall'Ispettorato Provinciale Antincendi dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il Comune. In caso d'inadempimento il Comune ha diritto di applicare all'utente, per ogni bocca antincendio non prevista dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno.

Agli apparecchi di manovra per le bocce antincendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi d'incendio e nei casi specificamente previsti nel contratto.

Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore, affinché questo possa provvedere alla ulteriore sigillatura.

Per le bocce antincendio è previsto il versamento di un canone fisso annuo che verrà stabilito dall'Organo comunale competente.

Qualora, per motivazioni di carattere eccezionale, il privato sia interessato all'uso delle bocce antincendio per altre finalità(a titolo esemplificativo per il riempimento di piscine delle strutture alberghiere), questi potrà presentare richiesta motivata di autorizzazione all'Ufficio tecnico comunale. L'Ufficio tecnico comunale valuterà se accettare la domanda ed in caso di esito positivo concorderà il momento di utilizzo delle bocce antincendio compatibilmente con la situazione di approvvigionamento idrico esistente in quel periodo. Le tariffe per tale tipologia di utilizzo verranno determinate in sede di fissazione annuale delle tariffe sul consumo dell'acquedotto potabile comunale e verrà commisurata al volume della struttura da riempire. Al termine dell'uso il Comune riapplicherà lo speciale sigillo previsto.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI VARIE

art. 34

OBBLIGATORIETA'

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante d'ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale descrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto.

art. 35

APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

art. 36

CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura e il generale all'esecuzione del presente regolamento è quello di Trento.

art. 37

ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.

Art. 38

ALLEGATI

Il presente regolamento prevede l'adozione del contratto di fornitura e di una scheda per la posa e manutenzione del contatore.

Il contratto di fornitura deve essere in marca da bollo e deve contenere:

- numero progressivo del contratto,
- dati identificativi del concessionario del servizio idrico e dell'utente,
- durata del contratto,
- disposizioni generali sulle tariffe e modalità di pagamento,
- disposizioni generali sulle modalità di misurazione dell'acqua,
- i richiami normativi in materia di trattamento dei dati personali e di edilizia
- la dichiarazione da parte dei contraenti di essere a conoscenza delle condizioni che regolano la fornitura dell'acqua e di rispettarle in toto,
- firma dei contraenti e data.

La scheda di posa e manutenzione del contatore deve contenere:

- numero del contratto di fornitura,
- generalità dell'utente,
- dati relativi al contatore (n° di matricola, diametro, luogo e data di installazione, lettura in metri cubi ed eventuali aperture dello stesso),
- tipo di lavori eseguiti sul contatore e motivazioni,
- osservazioni dell'idraulico,
- osservazioni da parte dell'utente,
- firma in calce dell'idraulico comunale e dell'utente con la data.

Art.39

NORME TRANSITORIE

Tutti gli utenti dovranno regolarizzare la propria posizione entro il 31.12.2002

Art. 40

SANZIONI

In ogni caso di violazione al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 100,00 a € 400,00. In caso di recidiva la sanzione amministrativa viene aumentata di 3(tre) volte. Per la contestazione, notificazione, determinazione e riscossione della sanzione si applicheranno le norme previste nella Legge 24.11.1981, n.689.

INDICE

TITOLO I GENERALITA'

- art. 1 PREMESSE
- art. 2 USI DELL'ACQUA
- art. 3 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

TITOLO II NORME TECNICHE

CAPITOLO I: DEFINIZIONE IMPIANTI E COMPETENZE

- art. 4 RETE DI DISTRIBUZIONE
- art. 5 ALLACCIAMENTO E RIFACIMENTO DEGLI IMPIANTI
- art. 6 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

CAPITOLO II: NORME IN MATERIA DI DERIVAZIONE DI UTENZA

- art. 7 NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI
- art. 8 DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO
- art. 9 IMPIANTO INTERNO
- art. 10 ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE
E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI
- art. 11 PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

CAPITOLO III: APPARECCHI DI MISURA

- art. 12 MISURAZIONE DELL'ACQUA
- art. 13 PROPRIETA' DEI CONTATORI
- art. 14 POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI
- art. 15 VERBALI DI POSA RIAPERTURA O MANUTENZIONE DEI CONTATORI
- art. 16 FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI
- art. 17 VERIFICA DEI CONTATORI
- art. 18 POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE
- art. 19 INSTALLAZIONE DEI CONTATORI SUI CANTIERI
- art. 20 CONTATORI DIVISIONALI

TITOLO III-NORME PER LE FORNITURE

- art. 21 MODALITA' PER LA FORNITURA
- art. 22 DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA
- art. 23 TARIFFE
- art. 24 VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO
- art. 25 SUBENTRO
- art. 26 MINIMO GARANTITO
- art. 27 FATTURAZIONE A PAGAMENTO
- art. 28 REGOLARITA' DELLE FORNITURE

art. 29	DISDETTA
art. 30	CONSUMI ABUSIVI
art. 31	DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA
art. 32	FORNITURE PARTICOLARI
art. 33	BOCCE ANTINCENDIO PRIVATE

TITOLO IV: DISPOSIZIONI VARIE

art. 34	OBBLIGATORIETA'
art. 35	APPLICABILITA' DEL DIRITTO DEL COMUNE
art. 36	CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE
art. 37	ABROGAZIONI
art 38	ALLEGATI
art.39	NORME TRANSITORIE
art.40	SANZIONI
